



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Regolamento per i Lavori, le Forniture e i Servizi in Economia

(aggiornato con D.R. n. 79 del 5/01/2014)

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, dei principi desumibili dal diritto comunitario, dei principi sanciti dal vigente ordinamento in materia di contabilità di Stato, perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché di trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto del 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. L'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con il presente Regolamento.
4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
5. I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento, nei limiti degli importi previsti al successivo articolo 4, non sono soggetti all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione prevista dall'articolo 25, comma 3, lettera a), dello Statuto dell'Autonomia pubblicato in G.U. n. 298 del 23/12/2011.
6. Le procedure di affidamento in economia hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione dell'Università degli Studi di Sassari.
7. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:
 - a. per "Codice dei contratti", il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni;
 - b. per "Regolamento attuativo", il Decreto del Presidente della Repubblica del 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici";
 - c. per "Stazione appaltante", gli Uffici competenti per materia dell'Amministrazione Centrale e i Centri di Responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa.

Art. 2

Modalità di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia

1. Le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi possono avvenire:
 - a. mediante amministrazione diretta;
 - b. mediante cottimo fiduciario.
2. Le acquisizioni mediante amministrazione diretta sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dipendente dell'Ateneo o eventualmente con personale esterno, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia.
3. L'acquisizione mediante cottimo fiduciario avviene mediante affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione, purché in possesso dei necessari requisiti, individuati mediante la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei contratti.
4. La Stazione appaltante ricorre per l'acquisizione delle forniture e dei servizi previsti nel presente regolamento alle convenzioni Consip stipulate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2006, secondo le disposizioni normative vigenti.
5. Le acquisizioni in economia, effettuate utilizzando strumenti di e-procurement quali il mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti, e degli articoli 328 e 335 del Regolamento attuativo, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 3

Determinazione dei prezzi

1. L'importo dei lavori in economia di cui al successivo articolo 5 può essere determinato mediante l'utilizzo dei prezziari o listini ufficiali, redatti da organizzazioni professionali di settore, o in mancanza mediante analisi di mercato.
2. Al fine della determinazione dei prezzi dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire in economia, ai sensi dell'art. 86 del Codice dei contratti, è necessario valutare che il valore economico degli stessi sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro previsto dalla contrattazione collettiva di settore e del territorio di competenza e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi.

Art. 4

Limiti economici per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia

1. Gli affidamenti in economia di cui al presente Regolamento devono rispettare i seguenti limiti di importo:
 - a. per i cottimi fiduciari di lavori non superiori a euro 200.000,00, per i lavori in amministrazione diretta non superiori a euro 50.000,00;
 - b. per i servizi e le forniture affidati dall'Amministrazione Centrale e dai Centri di Responsabilità dotati di autonomia gestionale e

- amministrativa inferiori a euro 200.000,00;
2. L'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, previa motivazione in ordine alla scelta operata, è consentito per il seguente importo:
 - a. inferiore a 40.000,00 euro per i lavori e per le forniture e i servizi affidati dall'Amministrazione Centrale e dai Centri di Responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa.
 3. Nessun affidamento di lavori, forniture e servizi può essere artificiosamente frazionato allo scopo di eludere i limiti economici previsti al comma 1 del presente articolo o gli altri limiti economici previsti dal presente Regolamento.
 4. In occasione di modifiche normative che determinino una variazione delle soglie del valore degli affidamenti in economia ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti, sia in aumento che in diminuzione rispetto a quelle di cui al comma 1, lettere a) e b), gli importi dovranno intendersi automaticamente adeguati.
 5. I limiti di cui al comma 1 non precludono, sulla base di valutazioni da parte del Dirigente per l'Amministrazione centrale e del Direttore per i Centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, il ricorso alle procedure di gara ordinarie.

TITOLO II
TIPOLOGIE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ACQUISIBILI IN ECONOMIA

Art. 5
Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori individuati nell'ambito delle categorie generali indicate all'articolo 125, comma 6, del Codice dei contratti:
 - a) prime opere per la difesa da eventi metereologici;
 - b) riparazioni agli edifici, terreni e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc;
 - c) manutenzione di viabilità interna di pertinenza dell'Ateneo, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, la sistemazione dei cigli e delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
 - d) manutenzione dei giardini ed elementi di arredo urbano;
 - e) lavori di conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione della rete di fognatura bianca;
 - f) lavori di conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione della rete di fognatura nera, per la parte di competenza Universitaria nonché manutenzione e spurgo del sistema fognario;
 - g) le assicurazioni, le concatenazioni, e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombrò dei materiali rovinati; e in generale tutti i lavori da eseguirsi d'urgenza a seguito di ordinanza;
 - h) lavori di conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione dei beni Universitari demaniali e patrimoniali, con relative pertinenze, impianti, infissi ed accessori;

- i) lavori di conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione di beni Universitari, con relative pertinenze, impianti, infissi ed accessori, in uso all'Ateneo o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
 - j) lavori di conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione dei terreni nelle Aziende Agrarie Sperimentali;
 - k) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione degli impianti sportivi Universitari;
 - l) lavori di qualsiasi natura che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - m) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
 - n) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno all'Appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - o) interventi non programmabili per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
 - p) altri casi riconducibili alle tipologie sopra riportate.
2. Possono altresì essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7.

Art. 6 Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le seguenti forniture di beni:
- a) mobili, arredi, macchine, attrezzature d'ufficio e per la climatizzazione dei locali;
 - b) libri, codici, riviste, giornali periodici e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) banche dati e repertori su supporti elettronici;
 - d) materiale di cancelleria, di cartoleria, stampati, registri, materiale per disegno, per fotografie e di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - e) manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale, comprese le attività culturali;
 - f) attrezzature scientifiche e di laboratorio;
 - g) attrezzature didattiche;
 - h) terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere;
 - i) prodotti software e relative licenze d'uso, implementazione e completamento di software;
 - j) reagenti, standard e materiali di controllo qualità da laboratorio;
 - k) materiale di consumo di laboratorio e di sperimentazione;
 - l) animali da laboratorio e spese per il loro mantenimento;
 - m) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo, pezzi di ricambio e combustibile;
 - n) vestiario, provviste ed effetti di corredo agli addetti, compresi quelli previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro e toghe;
 - o) riscaldamento, forza motrice, acqua, gas, energia elettrica, utenze

- telefoniche e telematiche, canoni TV;
 - p) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - q) attrezzature per l'arredo delle aree verdi;
 - r) attrezzature e minuteria per lavori e manutenzione in genere;
 - s) spese di rappresentanza o di ospitalità;
 - t) spese per iniziative culturali e didattiche per gli studenti;
 - u) contrassegni legali, bandiere e sigilli, spese postali, bolli e altri valori bollati;
 - v) mezzi di trasporto e relativa manutenzione;
 - w) apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio;
 - x) attrezzature e dispositivi antincendio, dispositivi antifurto, materiale di primo soccorso;
 - y) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montaferetri, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
 - z) materiale igienico – sanitario;
 - aa) materiali forniti da società agricole nell'ambito della ricerca scientifica e didattica;
 - bb) altri casi riconducibili alle tipologie sopra riportate.
2. Possono essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi previsti rispettivamente all'articolo 5 e 7 del presente Regolamento.

Art. 7 Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia i seguenti servizi:
- a) noleggio di mobili, arredi, macchine fotocopiatrici, fax e altre attrezzature d'ufficio e per la climatizzazione dei locali;
 - b) noleggio di attrezzature scientifiche e di laboratorio;
 - c) noleggio di attrezzature didattiche;
 - d) noleggio di attrezzature per lavori e manutenzione in genere;
 - e) noleggio mezzi di trasporto;
 - f) noleggio di imbarcazioni per campionamenti di ricerca;
 - g) manutenzione e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
 - h) manutenzione e riparazione di attrezzature, impianti, strumenti e utensili scientifici, di laboratorio, di sperimentazione e didattici;
 - i) manutenzione giardini e aree verdi;
 - j) manutenzione e assistenza di prodotti software, terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
 - k) manutenzione, riparazione, revisione, assicurazione mezzi di trasporto;
 - l) locazione a breve termine di attrezzature;
 - m) trasporto terrestre, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, compresa l'emissione di biglietti;
 - n) trasporto aereo e marittimo, compresa l'emissione di biglietti;
 - o) trasloco, facchinaggio, spedizioni, imballaggio e magazzinaggi;
 - p) telecomunicazione, trasmissione dati, servizi informatici, banche dati, gestione reti, assistenza informatica;

- q) servizi assicurativi e finanziari;
- r) spese per pubblicazioni;
- s) rilegatura libri, servizi di copisteria e grafica, lavori di stampa, tipografia, litografia, riproduzioni eliografiche, fotografiche, modellazione, aerofotogrammetria;
- t) servizi fotografici e audiovisivi;
- u) servizi di traduzione, interpretazione, registrazione e copia;
- v) servizi pubblicitari e divulgativi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- w) pulizia, disinfestazione, derattizzazione ed espurgo pozzi;
- x) smaltimento rifiuti differenziati e rifiuti speciali;
- y) servizi alberghieri, servizi ricettivi e di ristorazione;
- z) servizi di vigilanza e sorveglianza immobili;
- aa) servizi di rappresentanza, ricreativi, sportivi, nonché servizi per l'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e altre manifestazioni culturali, scientifiche e didattiche;
- bb) spese per l'aggiornamento e la formazione del personale;
- cc) sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- dd) servizi notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- ee) servizi forniti da ditte e agenzie interinali;
- ff) servizi forniti da società agricole nell'ambito della ricerca scientifica e didattica;
- gg) servizi di consulenza gestionale, tecnica, scientifica e affini;
- hh) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
- ii) servizi di architettura e di ingegneria di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- ll) altri casi riconducibili alle tipologie sopra riportate.

2. Possono essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla fornitura di beni previsti rispettivamente all'articolo 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 8 Casi particolari

1. Il ricorso all'acquisizione in economia di forniture e servizi è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie

- procedure di scelta del contraente e nella misura strettamente necessaria;
- d) motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche, artistiche e di mercato, ovvero di diritti di esclusiva;
 - e) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 9
Affidamenti misti

1. Qualora in un affidamento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di affidamenti separati.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 10
Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

1. L'Amministrazione opera a mezzo del dirigente dell'area interessata e del direttore del Centro di Responsabilità dotato di autonomia gestionale e amministrativa i quali, salva diversa nomina ai sensi del comma 3, sono responsabili del procedimento.
2. Il dirigente dell'area si avvale di un tecnico per i lavori ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei contratti e degli articoli 9 e 10 del Regolamento attuativo.
3. Il dirigente dell'area e il direttore del Centro, che assume le obbligazioni e ne dispone l'adempimento, si avvale di un funzionario per le forniture e i servizi, quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 Codice dei contratti e degli articoli 272 e 273 del Regolamento attuativo.
4. Nell'autorizzazione a contrarre assunta ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento sono nominati:
 - a) il responsabile del procedimento, il quale, per gli affidamenti di beni e servizi, può essere in alternativa individuato nella fase di predisposizione dell'eventuale atto di programmazione annuale previsto all'articolo 271 del Regolamento attuativo;
 - b) il direttore dell'esecuzione del contratto, i cui compiti sono individuati nell'art. 301 del Regolamento attuativo, per prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico.
5. Il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche il compito di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 11
Autorizzazione a contrarre

1. Prima dell'avvio delle procedure in economia il dirigente per l'amministrazione

centrale, il direttore ovvero gli organi competenti dei centri dotati di autonomia amministrativa e gestionale, adottano, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice dei contratti, il provvedimento di autorizzazione a contrarre.

2. Il provvedimento indica:
 - a) il nome del responsabile del procedimento;
 - b) il nome del direttore dell'esecuzione del contratto;
 - c) le motivazioni o le ragioni per le quali si avvia la procedura;
 - d) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, di cui al successivo articolo 15;
 - e) gli elementi del contratto.
3. Per gli affidamenti fino a 5.000,00 euro, gli elementi del contratto, di cui al comma 2, lettera e), riguardano esclusivamente l'oggetto.
4. Nel caso siano utilizzati fondi di ricerca, l'assunzione delle obbligazioni avviene su richiesta del Responsabile del fondo, cui è riservata la valutazione sulla necessità della spesa ai fini dello svolgimento dell'attività oggetto del finanziamento.

Art. 12

Lettera di invito

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. I preventivi dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto con esclusione dell'IVA. Per i lavori e per le somministrazioni a misura i prezzi unitari e l'importo di quelle a corpo;
 - b) termini e modalità di presentazione dell'offerta;
 - c) validità dell'offerta. In caso di mancata indicazione l'offerta è vincolante per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
 - d) i criteri di aggiudicazione;
 - e) gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;
 - f) indicazione del luogo, della data e dell'ora di apertura delle offerte in seduta pubblica;
 - g) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - h) il termine di esecuzione della prestazione;
 - i) le penalità per ritardato adempimento della prestazione nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
 - j) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - k) termini di pagamento;
 - l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico di cui agli articoli 38 e

- 39 del Codice dei contratti, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- m) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
 - n) indicazione del codice CIG e del CUP qualora necessario;
 - o) l'eventuale contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici;
 - p) indicazioni concernenti il DUVRI, se necessarie;
 - q) i costi della sicurezza;
 - r) eventuali requisiti di capacità finanziaria e professionale;
 - s) clausole inerenti l'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - t) in caso di offerte qualitative, informazione alle ditte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti, le medesime possono presentare una relazione motivata e comprovata informando la stazione appaltante quali parti dell'offerta costituiscono segreti tecnici e commerciali;
 - u) la dichiarazione di accettazione di quanto previsto dalla lettera di invito, dagli eventuali allegati, e di uniformarsi alle disposizioni contrattuali e alla normativa vigente;
 - v) l'informativa prevista dall'articolo 13 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs 196/2003 e ss.mm.
3. La lettera di invito deve essere fatta per iscritto, trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante notificazione, mediante posta elettronica certificata, ovvero mediante fax.

Art. 13

Requisiti degli operatori economici

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti rispettivamente agli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti.
2. Il Responsabile del procedimento per importi superiori a 5.000,00 può richiedere, in relazione ad ogni singolo affidamento di beni e servizi, l'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, ai sensi degli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti.
3. Il Responsabile del procedimento può richiedere in relazione ad ogni singolo affidamento di lavori i requisiti di cui all'articolo 90 del Regolamento attuativo o la qualificazione SOA ai sensi dell'articolo 40 del Codice dei contratti.

Art. 14

Criteri di aggiudicazione

1. L'offerta migliore è selezionata pubblicamente, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, con uno dei seguenti criteri:
 - a) prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del Codice dei contratti;

- b) offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice dei contratti, utilizzando le modalità di calcolo riportate nell'allegato P per le forniture e i servizi, e nell'allegato G, per i lavori, al Regolamento attuativo;
2. Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso l'individuazione dell'offerta migliore sarà effettuata dal Responsabile del procedimento.
3. Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si provvederà a nominare apposita commissione giudicatrice con le modalità e nei tempi indicati all'articolo 84 del Codice dei contratti.
4. Dell'esito della procedura di scelta dell'offerta dovrà essere redatto specifico verbale sintetico.
5. Gli atti di gara sono approvati dal dirigente dell'area, ovvero dal direttore del Centro di Responsabilità dotato di autonomia gestionale e amministrativa.

Art. 15

Pubblicità e comunicazioni

1. La stazione appaltante pubblicizza mediante il sito istituzionale dell'Ateneo l'esito degli affidamenti di lavori di importi superiori a 40.000 euro e dei servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 euro.
2. I limiti di importo di cui al comma 1 si ritengono automaticamente aggiornati a seguito di specifiche normative in materia.

Art. 16

Stipulazione contratto

1. Il contratto per le prestazioni affidate in economia è stipulato attraverso scrittura privata, che può consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, che riportano i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito, nonché in forma elettronica per gli acquisti Consip e con strumenti di e-procurement.
2. L'approvazione atti deve essere comunicata entro 5 giorni ai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 79 del Codice dei contratti.
3. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di approvazione atti, al riguardo si rinvia all'articolo 11 del Codice dei Contratti.
4. I commi 2 e 3 non si applicano agli affidamenti diretti.
5. Il termine di cui al comma 3 non si applica per gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.
6. Tutta la documentazione inerente la procedura dovrà essere conservata agli atti. Nel caso di documenti informatici sarà osservata la relativa disciplina con particolare riguardo alla conservazione, alla duplicazione, alla riproduzione e alla validazione anche temporale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 17 Garanzie

1. Per gli affidamenti mediante cottimo fiduciario dovrà essere richiesta ai partecipanti, a garanzia della serietà dell'offerta, una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, sottoforma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'articolo 75 del Codice dei contratti.
2. Per gli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo fino a 20.000,00 euro, il Responsabile del procedimento può prescindere dalla richiesta di cauzione provvisoria.
3. La cauzione provvisoria è svincolata al momento della costituzione della cauzione definitiva da parte dell'aggiudicatario, mentre ai non aggiudicatari essa è svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
4. Le imprese esecutrici sono tenute a presentare cauzione definitiva nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 113 del Codice dei contratti.
5. Il Responsabile del procedimento può prescindere dalla richiesta della cauzione definitiva quando l'oggetto del contratto sia contenuto nell'importo di 15.000,00 euro.
6. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti affidatari dei lavori in economia sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice dei contratti per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 18 Verifica di conformità e Certificato di Regolare Esecuzione

1. Le forniture e i servizi in economia sono soggetti a verifica di conformità entro i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto o dalla lettera di invito e comunque prima dell'erogazione del pagamento.
2. La verifica di conformità è eseguita dal personale dell'Ateneo o, qualora se ne ravvisi l'opportunità, da estranei qualificati per specifica competenza.
3. La verifica di conformità non può essere affidata a coloro che hanno partecipato all'aggiudicazione della gara.
4. Per i beni e i servizi destinati all'attività di didattica, di ricerca e conto terzi, la verifica di conformità è eseguita da chi ha richiesto l'affidamento, in contraddittorio ove necessario con l'operatore economico.
5. Le verifiche di cui sopra non sono necessarie per le forniture e i servizi di importo inferiore a Euro 20.000,00 e sono sostituite dall'attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento.
6. I lavori in economia sono soggetti a vidimazione o a Certificato di Regolare Esecuzione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Codice dei

contratti ed al Regolamento attuativo (per i lavori articolo 173 e seguenti, per servizi e forniture articolo 329 e seguenti) nonché alle altre leggi in materia.

Art. 20
Entrata in vigore

1. Le modifiche apportate al presente regolamento entrano in vigore dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.

Il Rettore
(Prof. Attilio Mastino)